studiodotcom
DOTTORI COMMERCIALISTI E AVVOCATI

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDE

Como, dicembre 2023

Circolare Mensile in materia di lavoro e previdenza

Le novità del mese

Novembre in pillole pag 2

L'informazione pratica per le piccole e medie imprese

Il conguaglio previdenziale per i *fringe benefit* e *bonus* carburante 2023 pag 6

Definite le regole per le comunicazioni obbligatorie del lavoro sportivo dilettantistico pag 9

Il punto sulla contrattazione collettiva

Il *focus* sui prossimi adempimenti: lo scadenzario di dicembre 2023 pag 11

Piazzale Gerbetto 6 – 22100 Como (CO)
Tel. +39 031 266 968 – Fax. +39 031 267 361
info@studiodotcom.it – www.studiodotcom.it

NOVEMBRE IN PILLOLE

INPS - CONTRATTO OCCASIONALE DI MANODOPERA AGRICOLA

Con la circ. 7.11.2023 n. 89, l'INPS ha fornito i primi chiarimenti circa la compatibilità e cumulabilità di NASpI e DIS-COLL con il reddito derivante dalle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, svolte durante la fruizione delle citate indennità (art. 1 co. 343 della L. 197/2022).
Le prestazioni in esame:

- riguardano attività di natura stagionale non superiori a 45 giornate annue per singolo lavoratore;
- vanno rese da particolari categorie di soggetti, tra cui anche i percettori di NASpI e DIS-COLL;
- danno luogo ad un compenso che non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato, entro il predetto limite di 45 giornate di prestazione per anno civile.

L'INPS ha precisato che i percettori di NASpI e DIS-COLL possono svolgere le predette prestazioni entro il limite delle 45 giornate per anno civile, senza l'obbligo di comunicare all'INPS i compensi da esse derivati; entro tale limite, i compensi sono infatti interamente cumulabili con tali indennità.

ANPAL - FLUSSI DI INGRESSO DEI LAVORATORI NON COMUNITARI 2023/2025

Con il comunicato 7.11.2023, l'ANPAL ha reso noto l'avvenuto aggiornamento del modulo da presentare al Centro per l'Impiego prima dell'invio della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello unico per l'immigrazione, ai fini della verifica dell'eventuale disponibilità in Italia di lavoratori con le caratteristiche desiderate, come previsto dall'art. 9 co. 4 del DPCM 27.9.2023 e dalla circ. 27.10.2023.

INAIL - RIVALUTAZIONE DEL MINIMALE E DEL MASSIMALE DI RENDITA

In seguito all'avvenuta rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria e navigazione con decorrenza 1.7.2023 (DM 89/2023), con la circ. 8.11.2023 n. 47 l'INAIL ha aggiornato i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite.
Tra le varie, per i lavoratori sportivi si ricorda che dall'1.7.2023 si applicano i criteri di cui all'art. 34 co. 1, secondo periodo, del DLgs. 36/2021. Il minimale e il massimale di rendita sono stabiliti, rispettivamente, in:

- 1.601,78 euro e 2.974,73 euro, quello mensile;
- 19.221,30 euro e 35.696,70 euro, quello annuale.

INPS - INDENNITÀ *UNA TANTUM* PER I LAVORATORI IN *PART TIME* VERTICALE

Con il messaggio 10.11.2023 n. 3977, l'INPS è intervenuto in merito all'indennità *una tantum* di 550,00 euro riconosciuta ai lavoratori dipendenti in regime di *part time* ciclico verticale, introdotta dall'art. 2-*bis* co. 1 del DL 50/2022 e prorogata anche per il 2023 dall'art. 18 del DL 145/2023.
Si ricorda che ai fini dell'accesso al *bonus* in parola, il contratto di lavoro *part time* deve prevedere periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e, nel complesso, non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane.
Inoltre, si richiede che, alla data della domanda, i predetti lavoratori non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente, né percettori di NASpI o di trattamento pensionistico diretto.
Con il messaggio in questione, l'INPS ha quindi comunicato che le domande di accesso all'indennità in questione, relative al 2022 e al 2023, possono essere presentate dal 13.11.2023

fino al 15.12.2023, accedendo alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" sul sito *www.inps.it*.

INPS - CONCESSIONE DELLA CIGO PER EVENTI OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI

Con il messaggio 9.11.2023 n. 3959, l'INPS ha fornito un riepilogo delle modalità che le aziende devono seguire per richiedere l'accesso agli ammortizzatori sociali CIGO, Assegno di integrazione salariale e CISOA in caso di sospensione o riduzione dell'attività per il ricorrere di eventi alluvionali.
Per quanto riguarda le domande di CIGO e di assegno di integrazione salariale, l'INPS ricorda che i datori di lavoro interessati devono utilizzare la causale "Incendi - crolli - alluvioni", che rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili (c.d. "EONE").
Sul punto, si ricorda che al ricorrere di tale causale non è richiesta l'anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l'unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento, mentre i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale *ex* artt. 5 e 29 co. 8 del DLgs. 148/2015.
Inoltre, sempre per la causale "EONE", le domande di integrazione salariale possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato.
Per quanto riguarda invece la CISOA *ex* art. 8 della L. 457/72, si precisa che la domanda va presentata dai datori di lavoro agricoli utilizzando la causale "eventi atmosferici - cod. evento 01", per una durata massima di 90 giorni nell'anno.

INPS - TERMINI DI VERSAMENTO ALLA GESTIONE SEPARATA DEI CO.CO.CO. SPORTIVI

Con il messaggio 14.11.2023 n. 4012, l'INPS ha prorogato dal 16.11.2023 al 30.11.2023 il termine per il versamento dei contributi dovuti alla Gestione separata, per il periodo di competenza ottobre 2023, per i:

- rapporti di co.co.co. sportivi dell'area del dilettantismo e quelli con attività di carattere amministrativo-gestionale;
- lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita.

INPS - DICHIARAZIONE DI CUMULO DELLA PENSIONE CON I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO

Con il messaggio 15.11.2023 n. 4043, l'INPS ha ricordato che i pensionati soggetti al regime di incumulabilità parziale di cui al DLgs. 503/92, che nel 2022 hanno svolto attività di lavoro autonomo, dovranno inoltrare entro il 30.11.2023 un'apposita comunicazione indicante i relativi redditi conseguiti in tale annualità.
Con l'occasione, si forniscono alcuni chiarimenti e le istruzioni per l'adempimento in questione, previsto dall'art. 10 del DLgs. 503/92, il quale ha disciplinato il divieto di cumulo di determinate categorie di pensioni con i redditi da lavoro autonomo (si tratta di un'incumulabilità parziale nella misura del 50% fino a concorrenza dei redditi stessi).
Operativamente, la dichiarazione può essere resa autenticandosi con le proprie credenziali sul sito *www.inps.it*, accedendo all'elenco "Prestazioni e servizi" e selezionando la voce "Dichiarazione Reddituale - RED Semplificato".
Nel successivo pannello occorre scegliere la "Campagna di riferimento: 2023 (dichiarazione redditi per l'anno 2022)".
Analogamente si potrà inviare anche la dichiarazione a preventivo per il 2023, prevista per coloro che nel corrente anno svolgono attività di lavoro autonomo, nella quale occorre indicare il reddito che prevedono di conseguire nel medesimo periodo.

INPS - NUOVO SERVIZIO DI "CONSULTAZIONE INTEGRAZIONI SALARIALI (CIS)"

Con il messaggio 16.11.2023 n. 4076, l'INPS ha reso noto che nell'ambito della Piattaforma unica delle integrazioni salariali, denominata "OMNIA IS", è in fase di rilascio il nuovo servizio "Consultazione Integrazioni Salariali (CIS)".

Con l'occasione, l'Istituto previdenziale rende noto che il nuovo servizio consente, tramite un unico punto di accesso, di avere una visione integrata dello stato delle domande e dei pagamenti diretti da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale di cui l'utente è un potenziale beneficiario.
Operativamente, i datori di lavoro (o i loro intermediari) possono accedervi dal portale dell'Istituto tramite un apposito *link* oppure digitando "Consultazione Integrazioni Salariali" nella barra di ricerca presente nella *home page*.
Una volta entrati, a seguito di autenticazione tramite SPID almeno di livello 2, CIE o CNS, il sistema consente di consultare le domande e i pagamenti relativamente alle integrazioni salariali percepite a pagamento diretto.

GOVERNO - REGIME CONTRIBUTIVO E PREVIDENZIALE PER IL SETTORE DELLO SPORT

Con il DPCM 27.10.2023 sono stati definiti gli *standard* e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni di inizio e cessazione anticipata di un rapporto di lavoro sportivo di tipo dilettantistico.
Ai sensi dell'art. 28 del DLgs. 36/2021, tali comunicazioni possono essere effettuate utilizzando alternativamente le funzionalità del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) oppure il modello "UNILAV-Sport", tramite l'applicativo messo a disposizione dal Ministero del Lavoro.

INPS - PERMESSI 104 E CONGEDO STRAORDINARIO

Con il messaggio 22.11.2023 n. 4143, l'INPS ha fornito indicazioni in relazione al riconoscimento del congedo straordinario *ex* art. 42 co. 5 del DLgs. 151/2001 e dei permessi *ex* art. 33 della L. 104/92 in favore di più richiedenti per assistere, nel medesimo periodo, lo stesso soggetto con disabilità grave a seguito delle modifiche introdotte dal DLgs. 105/2022 (il quale, modificando il citato art. 33 della L. 104/92, ha eliminato il principio del "referente unico dell'assistenza" con riferimento alla fruizione di tali permessi).
In particolare, viene specificato che, fermo restando che il congedo straordinario (previsto dall'art. 42 co. 5-*bis* del DLgs. 151/2001, disposizione non modificata dal DLgs. 105/2022) non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza del medesimo disabile grave (a eccezione dei genitori), è possibile autorizzare sia la fruizione di tale congedo che la fruizione dei permessi di cui all'art. 33 della L. 104/92 a più lavoratori per prestare assistenza allo stesso soggetto disabile, in via alternativa e non negli stessi giorni.
Viene, inoltre, precisato che le Sedi INPS dovranno riesaminare, alla luce dei predetti chiarimenti, i provvedimenti già adottati e le istanze pervenute e non ancora definite con riguardo ai rapporti non ancora esauriti (cioè, le situazioni giuridiche per cui non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o prescrizione del diritto).

INPS - INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE DI GIOVANI A TEMPO INDETERMINATO

Con il messaggio 24.11.2023 n. 4178, l'INPS ha chiarito che non è possibile fruire dell'incentivo per assunzione di giovani con contratto stabile *ex* art. 1 co. 100 - 108, 113 e 114 della L. 205/2017 (nonché delle agevolazioni per giovani *under* 36 *ex* L. 178/2020 e L. 197/2022) se il datore di lavoro che intende beneficiare dell'agevolazione è il medesimo datore titolare del rapporto di lavoro riqualificato a seguito di accertamento ispettivo.
Viceversa, se il datore di lavoro che ha fruito dell'incentivo è un soggetto diverso dal datore di lavoro titolare del rapporto riqualificato, lo stesso può godere legittimamente del beneficio, anche se verrebbe meno una delle condizioni essenziali per il diritto all'esonero (quello dell'assenza di rapporti a tempo indeterminato).
Ciò in quanto, alla data di assunzione incentivata, il datore di lavoro non poteva conoscere l'assenza del requisito e quindi riteneva in buona fede che il lavoratore fosse legittimo destinatario dell'agevolazione. In tale situazione, il datore di lavoro non è tenuto, per il successivo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro riqualificato presso diverso datore di lavoro, alla restituzione dell'agevolazione né al pagamento di sanzioni.

INPS - TUTELA DELLA MALATTIA PER I LAVORATORI SPORTIVI

Con il messaggio 24.11.2023 n. 4182, l'INPS ha approfondito il tema della tutela previdenziale della malattia nei confronti dei lavoratori sportivi.
Tra le varie, si evidenzia che ai sensi dell'art. 33 co. 3 del DLgs. 36/2021, ai lavoratori sportivi subordinati iscritti al Fondo pensione dei lavoratori sportivi (FPLS), a prescindere dalla qualifica professionale e dal settore di attività, si applica la medesima tutela in materia di assicurazione economica di malattia prevista dalla normativa vigente in favore dei lavoratori iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), aventi diritto alla relativa indennità economica.
Ancora, rientrano nel novero dei soggetti tutelati i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato (art. 30 co. 5 del DLgs. 36/2021), così come lo sono anche i lavoratori sportivi del settore dilettantistico tenuti all'iscrizione alla Gestione separata *ex* art. 2 co. 26 della L. 335/95.
Viceversa, con riferimento ai lavoratori sportivi titolari di rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa operanti nel settore professionistico, continua ad applicarsi la previgente disciplina per cui, al di fuori dell'obbligo assicurativo IVS presso il FPLS, non sussiste alcun obbligo di finanziamento dell'assicurazione di malattia e, pertanto, non è prevista la relativa tutela previdenziale.

INPS - PROROGA ADEMPIMENTI PER I CO.CO.CO DEL DILETTANTISMO

Con il messaggio 29.11.2023 n. 4268, l'INPS ha prorogato dal 30.11.2023 al 7.12.2023 il termine per gli adempimenti "UniEmens" collegati alla contribuzione dovuta alla Gestione separata per i co.co.co. dell'area del dilettantismo sportivo, con riferimento al periodo di competenza "ottobre 2023".
Sul punto, si ricorda che con il messaggio 14.11.2023 n. 4012, lo stesso INPS ha comunicato che per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per le collaborazioni amministrativo-gestionali e per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita, per i quali è previsto l'obbligo di versamento presso la Gestione separata *ex* art. 2 co. 26 della L. 335/95, per i compensi effettivamente erogati nel periodo di competenza di "ottobre 2023", il versamento della contribuzione può essere effettuato entro il 30.11.2023, contestualmente alla trasmissione dei flussi UniEmens.
Ora, con il messaggio 4268/2023 l'INPS comunica che con riferimento alla trasmissione dei flussi UniEmens di competenza di "ottobre 2023", la suddetta scadenza è prorogata al 7.12.2023.

MINISTERO DEL LAVORO - RUOLO E FUNZIONI DEL PREPOSTO

Con l'interpello 1.12.2023 n. 5, la Commissione per la sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro è intervenuta in merito alla figura del preposto *ex* art. 2 co. 1 lett. e) del DLgs. 81/2008, ossia colui che, per competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, sovraintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.
Con l'occasione, è stato richiesto se l'obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile e se tale figura possa coincidere con lo stesso datore di lavoro.
Nella risposta, si evidenzia che dal combinato disposto di specifiche norme del Testo unico sulla sicurezza (artt. 2, 18, 19 e 37 del DLgs. 81/2008), sembra emergere la volontà di rafforzare il ruolo del preposto quale figura di garanzia e che sussista sempre l'obbligo di una sua individuazione.
Inoltre, si precisa che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro andrebbe considerata eccezionalmente, a seguito dell'analisi e della valutazione dell'assetto aziendale, tenuto conto della modesta complessità organizzativa dell'attività lavorativa, laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività.

IL CONGUAGLIO PREVIDENZIALE PER I *FRINGE BENEFIT* E *BONUS* CARBURANTE 2023

Con il messaggio 3884/2023, l'INPS ha dettato le istruzioni per le operazioni di conguaglio previdenziale con particolare riferimento ai fringe benefit e al bonus carburante erogati nel corso del 2023.

Con il messaggio 6.11.2023 n. 3884, l'INPS ha dettato le istruzioni per le operazioni di conguaglio previdenziale esaminando in particolare la gestione dei *fringe benefit* e del *bonus* carburante erogati nel corso del 2023.

Fringe benefit

L'art. 40 del DL 48/2023 prevede, per il solo periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'art. 51 co. 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 3.000,00 euro:

- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico;
- le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Resta fermo il limite di esenzione di 258,23 euro per la restante platea di lavoratori, per i quali, inoltre, non rientrano nel suddetto limite i rimborsi per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas.
Qualora il valore dei beni o dei servizi prestati risulti complessivamente superiore al limite di 3.000,00 euro o di 258,23 euro, l'intero valore deve essere assoggettato a contributi INPS.

Bonus carburante

L'art. 1 co. 1 del DL 5/2023 stabilisce che il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nel 2023 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore se di importo non superiore a 200,00 euro. Tale esclusione non rileva ai fini contributivi.
Con il messaggio in parola, l'INPS ha chiarito che i buoni benzina che rientrino nei limiti di 3.000,00 euro, o di 258,23 euro, non sono assoggettati a contribuzione. Viceversa, la quota relativa ai buoni benzina eccedente i suddetti limiti è assoggettata a contribuzione previdenziale.

Operazioni di conguaglio previdenziale

Durante le operazioni di conguaglio, se il valore e le somme relative ai *fringe benefit* risultino superiori ai limiti previsti per il periodo d'imposta 2023, il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.
In pratica, il datore che opera il conguaglio deve:

- portare in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei *fringe benefit* corrisposti nel periodo d'imposta 2023, non assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno;
- trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.

Recupero dei contributi versati

Per il recupero della quota di *fringe benefit* erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione, i datori di lavoro potranno optare per una delle seguenti modalità:

- variabili retributive (applicabile però solo nelle denunce di competenza dicembre 2023);
- flussi di regolarizzazione per ciascuna mensilità di competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del *fringe benefit*.

Datori di lavoro agricolo

Destinatari

L'art. 33 co. 3 del DLgs. 36/2021 riconosce ai lavoratori sportivi subordinati iscritti al Fondo pensione dei lavoratori sportivi (FPLS), a prescindere dalla qualifica professionale e dal settore di attività, la medesima tutela in materia di assicurazione economica di malattia prevista dalla normativa vigente in favore dei lavoratori iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), aventi diritto alla relativa indennità economica.
Rientrano altresì nel novero dei soggetti tutelati:

- i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato (art. 30 co. 5 del DLgs. 36/2021);
- i lavoratori sportivi del settore dilettantistico tenuti all'iscrizione alla Gestione separata *ex* art. 2 co. 26 della L. 335/95.

Viceversa, con riferimento ai lavoratori sportivi titolari di rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa operanti nel settore professionistico, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 33 co. 2 del DLgs. 36/2021, continua ad applicarsi la previgente disciplina per cui, al di fuori dell'obbligo assicurativo IVS presso il FPLS, non sussiste alcun obbligo di finanziamento dell'assicurazione di malattia e, pertanto, non è prevista la relativa tutela previdenziale.

Adempimenti a carico del lavoratore

Nel messaggio in parola, l'INPS precisa che ai fini del riconoscimento della

prestazione economica, il lavoratore, in caso di evento di malattia, è tenuto a richiedere il certificato telematico al proprio medico curante.
In seguito, il certificato perverrà all'INPS, che lo renderà disponibile al lavoratore mediante l'apposito servizio presente sul sito istituzionale, mentre l'attestato di malattia (privo dei dati di diagnosi) verrà messo, invece, a disposizione del datore di lavoro.
Qualora, in via eccezionale a fronte di impedimenti di natura tecnica, il certificato venga rilasciato in modalità cartacea, il lavoratore è tenuto a recapitarlo all'INPS entro 2 giorni dalla data del rilascio e, contestualmente, al proprio datore di lavoro.
Il lavoratore è poi tenuto alla reperibilità durante le fasce orarie previste per l'eventuale controllo domiciliare medico legale, disposto su richiesta del datore di lavoro o d'ufficio dall'INPS.

Aspetti contributivi

Per quanto riguarda il finanziamento della prestazione, l'INPS precisa che con riferimento a tutti i lavoratori sportivi subordinati, indipendentemente dal settore di inquadramento del datore di lavoro e dalla qualifica rivestita dal lavoratore, la misura dei contributi dovuti per il finanziamento dell'indennità in argomento è pari a quella fissata per il settore dello spettacolo, ossia pari al 2,22%.
Si esclude poi che i datori di lavoro possano essere esonerati dall'obbligo di versamento contributivo nei casi in cui, per previsione contrattuale, siano comunque tenuti a corrispondere ai lavoratori subordinati sportivi assicurati, in caso di malattia, un trattamento economico pari alla normale retribuzione.

Gestione nei flussi UniEmens

Per quanto riguarda invece la gestione della malattia nei flussi UniEmens, l'INPS ricorda che i datori di lavoro sono tenuti a valorizzare l'elemento obbligatorio "TipoRetrMal", finalizzato a distinguere il tipo di trattamento retributivo che il datore di lavoro garantisce al lavoratore nei casi di assenza per malattia, sulla base dello specifico contratto di riferimento.
Il citato elemento deve essere sistematicamente valorizzato in tutti i flussi UniEmens, a prescindere dal verificarsi o meno dell'evento malattia, al fine di consentire le necessarie verifiche da parte dell'INPS, in merito alla sussistenza o meno del diritto alla tutela previdenziale. Ciò in considerazione del fatto che, anche per i lavoratori sportivi il trattamento economico in caso di malattia può essere riconosciuto a totale carico del datore di lavoro, sulla base dello specifico contratto di riferimento.
Ne consegue che, nei casi di pagamento diretto della prestazione, in assenza dell'informazione riportata nell'elemento "TipoRetrMal", l'INPS richiederà ulteriore documentazione al lavoratore, quale lo specifico contratto di riferimento e le buste paga relative all'evento di malattia.

DEFINITE LE REGOLE PER LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DEL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

Il DPCM 27.10.2023, entrato in vigore il 17.11.2023, ha definito gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni di inizio e cessazione anticipata di un rapporto di lavoro sportivo di tipo dilettantistico.

Il DPCM 27.10.2023, entrato in vigore il 17.11.2023, ha definito ai sensi dell'art. 28 co. 5 del DLgs. 36/2021, gli *standard* e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni di inizio e cessazione anticipata di un rapporto di lavoro sportivo di tipo dilettantistico.

Termini per effettuare le comunicazioni

Superando quanto indicato dall'Ispettorato nazionale del Lavoro (circ. 2/2023 e nota 460/2023), il decreto in commento stabilisce che le comunicazioni rese attraverso il RASD dai datori di lavoro sportivo a partire dall'1.7.2023 (data di piena operatività delle disposizioni di riforma del DLgs. 36/2021) e fino al 17.11.2023 (data di entrata in vigore del DPCM in questione), restano comunque valide ai fini dell'assolvimento dell'obbligo comunicativo.
Inoltre, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 28 co. 5 del DLgs. 36/2021, le comunicazioni attraverso il RASD, ovvero mediante il modello l'UNILAV-Sport, vanno effettuate entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro, l'art. 2 co. 5 del DPCM 27.10.2023 stabilisce che, in fase di prima applicazione, il predetto termine decorre dal 17.11.2023 per i rapporti di lavoro per i quali non è stata effettuata la comunicazione obbligatoria e che sono stati instaurati a partire dall'1.7.2023.
In pratica, per i rapporti che non sono stati ancora comunicati, l'obbligo comunicativo può essere assolto, con le modalità predette, entro il 30.12.2023.

Utilizzo dei modelli e requisiti richiesti

L'art. 3 del DPCM 27.10.2023 prevede che i dati contenuti nel modello "UNILAV-Sport" e nelle comunicazioni effettuate attraverso il RASD vengano resi disponibili al Ministero del Lavoro, all'INPS, all'INAIL, alle Regioni e Province Autonome, per i rispettivi ambiti di competenza, al medesimo RASD (se la comunicazione è effettuata tramite il modello "UNILAV-Sport"), all'ANPAL per l'aggiornamento della scheda anagrafico professionale, all'INL e, nel caso di lavoratori stranieri, al

Ministero dell'Interno, secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività e con le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale.
Come appositamente indicato nell'allegato tecnico al DPCM 27.10.2023, in caso di avvio della prestazione, il requisito fondamentale per la trasmissione della comunicazione "UNILAV-Sport" è che il lavoratore sia tesserato nella stagione sportiva in corso.
A tal fine, è richiesto al datore di lavoro di dichiarare che tale vincolo sia rispettato al momento dell'invio di una nuova comunicazione.

Variazioni delle comunicazioni

Nell'allegato tecnico si precisa altresì che le comunicazioni di avvio o di cessazione delle prestazioni lavorative tramite "UNILAV-Sport" non possono essere rettificate. Eventuali correzioni/modifiche possono essere apportate previa trasmissione di una comunicazione di annullamento di quella interessata dall'aggiornamento e successiva trasmissione di una nuova.
Va ricordato che, nel novero dei soggetti abilitati all'invio delle comunicazioni UNILAV-Sport, sono altresì inclusi i professionisti del lavoro individuati dall'art. 1 della L. 12/79 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati).

Sanzioni

L'art. 4 del DPCM 27.10.2023 stabilisce che in caso di omessa o ritardata comunicazione si applicano le medesime sanzioni previste dall'art. 19 co. 3 del DLgs. 276/2003, il cui importo varia da 100,00 a 500,00 euro per ogni lavoratore interessato.

IL *FOCUS* SUI PROSSIMI ADEMPIMENTI: LO SCADENZARIO DI DICEMBRE 2023

METALMECCANICI (INDUSTRIA)

ELEMENTO INDIVIDUALE
SCADENZA DELL'1.12.2023

Con la retribuzione del mese di dicembre il personale con qualifica operaia in forza al 31.12.2008 ha diritto a percepire un'erogazione annua ragguagliata a 11 ore e 10 minuti, a titolo di elemento individuale annuo di mensilizzazione non assorbibile *ex* CCNL 20.1.2008.

SCUOLE PRIVATE MATERNE

WELFARE AZIENDALE
SCADENZA DELL'1.12.2023

Entro il 31 dicembre gli istituti devono mettere a disposizione di ciascun lavoratore strumenti di *welfare* del valore di 200,00 euro, da utilizzare entro il 31.12.2024.

SERVIZI DI PULIZIA (ARTIGIANATO)

ELEMENTO DISTINTO E AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE (EDAR)
SCADENZA DELL'1.12.2023

Con la retribuzione del mese di dicembre le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza al 27.10.2022, il quattordicesimo rateo (dei 26 totali di pari importo previsti dall'Accordo 27.10.2022) dell'Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione (EDAR), nella misura di 15,00 euro in cifra fissa. Tale importo va riproporzionato solo per i lavoratori a tempo parziale (in ragione della percentuale di riduzione di orario) e per gli apprendisti (in ragione della percentuale di riduzione della retribuzione applicata mese per mese).

TURISMO (CISAL - ANPIT CONFAZIENDA)

WELFARE AZIENDALE
SCADENZA DELL'1.12.2023

Tutti i lavoratori in forza nel mese di dicembre 2023 hanno diritto a ricevere con la retribuzione del mese di dicembre una somma a titolo di *welfare* contrattuale, negli importi di seguito indicati:

- dirigenti, 720,00 euro;
- quadri, liv. A1 e liv. A2, 480,00 euro;
- liv. B1, liv. B2, liv. C1, liv. C2, liv. D1, liv. D2 e operatori di vendita, 240,00 euro.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio dottori commercialisti